

## CONTRATTO DI FORNITURA PER PRODOTTI DEL FORNITORE E PRODOTTI A MARCHIO CONDIZIONI GENERALI

### 1. DECORRENZA E DURATA

- 1.1 Il Contratto avrà inizio alla Data di Decorrenza e, fatto salvo quanto previsto dal Paragrafo 1.2, continuerà ad avere effetto, a meno che non cessi anticipatamente in conformità alle sue previsioni (ivi incluso il Paragrafo 19), per la Durata Iniziale e, successivamente, fino a quando una delle Parti non dia disdetta con almeno tre (3) mesi di preavviso scritto all'altra Parte. Tale disdetta non potrà avere effetto prima della fine della Durata Iniziale.
- 1.2 Fermo restando quanto previsto nel Paragrafo 1.1, il Contratto scadrà automaticamente cinque (5) anni dopo la Data di Decorrenza.

### 2. PRODOTTI

- 2.1 Qualsiasi previsione delle presenti Condizioni Generali che fa riferimento esclusivamente ai Prodotti del Fornitore o ai Prodotti Private Label si applica solo se il relativo tipo di Prodotto è indicato nelle Condizioni Speciali.
- 2.2 Il Fornitore può, a sua discrezione, fornire al Cliente Prodotti in prova o campioni, al solo scopo di consentire delle prove ai clienti finali (**Lenti Diagnostiche**). Il Cliente prende atto che:
- (a) tutte le Lenti Diagnostiche sono fornite a discrezione del Fornitore e il Fornitore ha il diritto di (i) rifiutare qualsiasi richiesta di Lenti Diagnostiche, e/o (ii) addebitare le spese di fornitura di qualsiasi Lente Diagnostica al Cliente e/o le spese di consegna di qualsiasi Lente Diagnostica al Cliente o al cliente finale (tali spese devono essere comunicate al Cliente in anticipo);
  - (b) non è consentita la vendita di Lenti Diagnostiche (se non diversamente concordato per iscritto con il Fornitore (anche via e-mail) e solo se consentito dalle leggi, regolamenti e dalle disposizioni applicabili); e
  - (c) le Quantità Minime non includeranno alcuna Lente Diagnostica fornita ai sensi del Contratto.

### 3. ORDINI E FORMAZIONE DEL CONTRATTO

- 3.1 **Effettuazione di un Ordine** Il Cliente ordinerà i Prodotti attraverso i canali di vendita approvati del Fornitore (**Richiesta del Prodotto**). Ogni Richiesta del Prodotto varrà come singola offerta del Cliente per l'acquisto dei Prodotti cui si riferisce. Il Fornitore potrà, a propria assoluta discrezione, accettare o rifiutare, in tutto o in parte, qualsiasi Richiesta del Prodotto.
- 3.2 **Accettazione di un Ordine** Dopo aver ricevuto una Richiesta del Prodotto, il Fornitore potrà fornire una ricevuta contenente un numero d'ordine. Scopo della ricevuta è esclusivamente quello di confermare che la Richiesta del Prodotto è stata ricevuta dal Fornitore, pertanto non costituisce accettazione della Richiesta del Prodotto da parte del Fornitore. Nessuna parte di una Richiesta del Prodotto dovrà considerarsi accettata dal Fornitore, e il Fornitore non dovrà ritenersi obbligato a fornire alcun Prodotto, a meno che e fino a quando il Fornitore non abbia rilasciato una formale accettazione scritta al Cliente (anche via e-mail o altra comunicazione elettronica), o non abbia dato esecuzione alla Richiesta del Prodotto, a quel punto la Richiesta del Prodotto diventerà vincolante (Ordine). Le Parti utilizzeranno il numero d'Ordine in tutta la corrispondenza relativa all'Ordine.
- 3.3 **Modifiche di un Ordine** Il Cliente non potrà modificare o risolvere un Ordine a meno che il Fornitore non consenta per iscritto a una modifica o alla risoluzione.
- 3.4 **Politica dei Resi** Al Cliente non è consentito restituire i Prodotti Private Label a meno che non siano difettosi (Paragrafo 11) o ritirati dal Fornitore (Paragrafo 12).
- 3.5 I Prodotti del Fornitore possono essere restituiti (oltre a quelli difettosi o ritirati) solo a discrezione del Fornitore e sulla base di quanto segue:
- (a) I Prodotti del Fornitore saranno restituiti a spese e a rischio del Cliente e il Cliente sarà responsabile per qualsiasi danno o perdita causata durante il trasporto;
  - (b) i Resi ai sensi del presente Paragrafo 3.5 devono:
    - (i) essere effettuati entro 6 mesi dalla data della fattura;
    - (ii) avere una validità residua di almeno 20 mesi; e
    - (iii) non essere stati aperti, essere nella loro confezione originale e in condizioni di poter essere rivenduti (come ritenuto dal Fornitore, secondo un criterio di ragionevolezza).
  - (c) Il Fornitore potrà, a sua discrezione, emettere un buono per il cambio, o una nota di credito, o rimborsare il prezzo a fronte della restituzione dei Prodotti del Fornitore.
- 3.6 **Condizioni di Acquisto** I Prodotti saranno forniti ai sensi delle condizioni del Contratto e non sarà applicabile nessun'altra condizione. Le Richieste di Prodotto o i moduli di ordine, così come gli ordini di acquisto o altro tipo di corrispondenza che le Parti potranno utilizzare per ordinare i Prodotti o per l'esecuzione del Contratto o degli Ordini, saranno utilizzati per meri scopi amministrativi e i termini e le condizioni contenuti in tali moduli non troveranno alcuna applicazione. Il Cliente conviene che il Contratto prevale su qualsiasi attuale o precedente accordo stipulato con il Fornitore o con qualsiasi società del suo Gruppo per la fornitura dei Prodotti o di prodotti ad essi equivalenti.

### 4. OBBLIGAZIONI DEL CLIENTE

- 4.1 **Limitazioni alla Vendita** Il Cliente non venderà, distribuirà o renderà altrimenti disponibili, né direttamente né indirettamente, i Prodotti a distributori, rivenditori o clienti finali al di fuori del Regno Unito, dello Spazio Economico Europeo e della Svizzera (**Area Autorizzata**). Il Cliente applicherà le stesse restrizioni ai propri clienti e adotterà tutte le misure necessarie per prevenire tali vendite da parte dei propri clienti. Il Cliente sarà responsabile di eventuali danni subiti dal Fornitore e dal suo Gruppo in seguito alla violazione di tale obbligo da parte del Cliente o dei suoi clienti. Il Fornitore potrà richiedere prove e/o condurre ispezioni periodiche nei confronti del Cliente per garantire la conformità a tale obbligo.
- 4.2 **Rapporti sulle Vendite** Per consentire al Fornitore di allocare efficacemente le commissioni di vendita interne, il Cliente trasmetterà al Fornitore (se richiesto dal Fornitore), per ogni mese, una relazione che specifichi la quantità, paese per paese (e/o regione per regione, o negozio per negozio), delle vendite effettuate dei Prodotti nel mese precedente.
- 4.3 **Vendita dei Prodotti della Rete di Distribuzione Selettiva** Il Cliente si impegna, ove possa acquistare certi Prodotti (dal Fornitore) grazie al suo accreditamento come rivenditore autorizzato del Fornitore, in quanto facente parte di una rete di distribuzione selettiva (**Prodotti della Rete di Distribuzione Selettiva**), a vendere i Prodotti della Rete di Distribuzione Selettiva esclusivamente agli utenti finali o altri rivenditori autorizzati accreditati del Fornitore. Inoltre, il Cliente si impegna a rispettare gli ulteriori termini e condizioni che gli verranno di volta in volta comunicati dal Fornitore in relazione alla vendita e alla commercializzazione dei Prodotti della Rete di Distribuzione Selettiva.

### 5. PREVISIONI DI VENDITA

- 5.1 Entro dieci (10) giorni dalla Data di Decorrenza e dall'inizio di ogni successivo trimestre, il Cliente dovrà presentare al Fornitore (se richiesto dal Fornitore) una previsione di acquisto in relazione ai Prodotti Private Label nei successivi sei mesi (incluso il mese in cui la previsione è formulata). Il Cliente si impegna affinché il valore effettivo dei Prodotti Private Label ordinati durante ognuno di questi periodi sia nel range di +/- 20% della previsione effettuata per tale periodo.
- 5.2 Inoltre, il Cliente si assicurerà che la quantità di Prodotti Private Label ordinati in ogni mese corrisponda almeno all'80% della previsione per quel mese fornita dal Cliente ai sensi del Paragrafo 5.1.
- 5.3 Il Fornitore potrà richiedere al Cliente di fornire le previsioni per i Prodotti del Fornitore, con cadenza ragionevole, mediante richiesta scritta al Cliente con un preavviso di cinque (5) Giorni Lavorativi.

**6. QUANTITÀ MINIME – ESCLUSIVAMENTE PRODOTTI PRIVATE LABEL**

- 6.1 Quantità Minima In ogni Anno il Cliente effettuerà Ordini pari ad almeno la Quantità Minima di ogni Prodotto Private Label. Il Fornitore si riserva il diritto di rivedere e modificare la Quantità Minima per Anno di ciascun Prodotto Private Label a seguito della scadenza del Termine Iniziale. In assenza di qualsiasi comunicazione da parte del Fornitore, continueranno ad essere applicate le Quantità Minime dell'Anno precedente.
- 6.2 L'inosservanza della Quantità Minima da parte del Cliente di qualsiasi Prodotto Private Label in qualsiasi Anno costituirà violazione sostanziale del presente Contratto (salvo che tale inadempienza riguardi Prodotti che il Fornitore ha cessato di fornire conformemente al Paragrafo 7.13) e il Fornitore avrà il diritto cessare la fornitura del prodotto in questione immediatamente previa comunicazione scritta al Cliente.
- 6.3 In tutti i casi in cui il Cliente non rispetti la Quantità Minima, il Cliente dovrà pagare per tutte le scorte di etichette e imballaggi ordinate o detenute dal Fornitore che sarebbero stati utilizzate per i Prodotti Private Label di riferimento se la Quantità Minima fosse stata raggiunta. Il pagamento sarà effettuato dal Cliente entro 30 giorni dalla fine dell'Anno di riferimento in cui avrebbe dovuto raggiungere la Quantità Minima.

**7. PRODUZIONE, CONFEZIONAMENTO E CONSEGNA**Prodotti e Confezionamento

- 7.1 Il Fornitore potrà modificare la progettazione, i materiali, la modalità di fabbricazione, le specifiche, la produzione, il confezionamento, le Specifiche di Confezionamento o qualsiasi altro elemento dei Prodotti. Il Fornitore comunicherà per iscritto in tempi ragionevoli al Cliente (anche via e-mail) qualsiasi modifica effettuata ai sensi del presente Paragrafo 7.1.
- 7.2 Per i Prodotti Private Label, il Cliente modificherà le Specifiche di Confezionamento con il previo consenso scritto del Fornitore. Se il Cliente richiede una modifica, la dovrà richiedere con preavviso scritto di almeno 3 mesi al Fornitore, specificandone tutti i dettagli. Se un'Autorità Competente dovesse richiedere delle modifiche al design delle Specifiche di Confezionamento, il Fornitore apporterà tali modifiche senza che sia necessario il consenso del Cliente e successivamente lo comunicherà per iscritto al Cliente.
- 7.3 Il Cliente è tenuto a rispettare tutte le leggi, i regolamenti e i codici professionali applicabili al settore in relazione ai Prodotti, inclusa la Direttiva sui Dispositivi Medici 93/42/CEE ed il Regolamento sui Dispositivi Medici 2017/745 (incluso l'articolo 14, ove applicabile) ed il D.Lgs 137/2022 che da attuazione al citato Regolamento che regolano:
- (a) l'importazione, l'uso o la vendita nel paese di destinazione;
  - (b) il pagamento dei dazi o delle imposte; e
  - (c) il trasporto e il deposito, compresi tutti gli obblighi di traduzione delle istruzioni, delle etichette o delle confezioni in qualsiasi altra lingua.
- Il Fornitore potrà eseguire ogni azione che ritiene necessaria per verificare il rispetto da parte del Cliente delle proprie obbligazioni ai sensi del presente Paragrafo.
- 7.4 Design delle Etichette Le responsabilità di ciascuna Parte dipenderanno dalla relativa categoria di Prodotto come segue:
- (a) per i Prodotti del Fornitore, il Fornitore sarà responsabile del design dell'Etichetta e garantirà che il design e il contenuto siano conformi alla normativa UE ed a quella nazionale;
  - (b) per i Prodotti Private Label:
    - (i) il Cliente fornirà il materiale grafico pertinente per le Etichette e si assicurerà che lo stesso sia conforme alla legislazione dell'Unione Europea ed a quella nazionale; e
    - (ii) il Fornitore garantirà che qualsiasi altro aspetto del design e del contenuto dell'Etichetta sia conforme alla legislazione dell'Unione Europea ed a quella nazionale.
- Fatte salve le responsabilità di cui sopra, il Fornitore potrà rifiutare l'uso di materiali grafici e dei disegni del Cliente per qualsiasi Etichetta e per qualsiasi ragione, inclusa la potenziale violazione dei diritti di proprietà intellettuale di terzi, la violazione di norme dell'Unione Europea e delle norme sulla pubblicità e sull'etichettatura dei prodotti o la mancanza di conformità con il diritto dell'Unione Europea.

7.5 Affissione dell'Etichetta

Il Fornitore apporrà tutte le Etichette sui Prodotti in conformità alle Specifiche di Imballaggio. Il Fornitore non sarà responsabile per la perdita subita dal Cliente causata dalle Etichette o dall'etichettatura dei Prodotti, salvo nel caso in cui tale perdita derivi direttamente dal mancato rispetto delle Specifiche di Imballaggio.

Consegna

- 7.6 FRANCO VETTORE Tutti i Prodotti saranno forniti dal Fornitore con la modalità Franco Vettore (nei locali del Fornitore) come definito negli Incoterms 2020. Se concordato con il Cliente, il Fornitore provvederà ad un adeguato trasporto per la spedizione dei Prodotti (utilizzando il proprio corriere designato), a rischio e a spese del Cliente, verso le destinazioni indicate dal Cliente. La consegna sarà addebitata sulla base del listino prezzi di consegna del Fornitore di volta in volta vigente, e sarà comunicata in anticipo al Cliente.
- 7.7 Termine Previsto Il Fornitore porrà in essere ogni ragionevole sforzo per consegnare i Prodotti nel rispetto della data di consegna indicata nell'Ordine o come altrimenti comunicata al Cliente (la **Data di Consegna**). Le Parti convengono che la Data di Consegna è approssimativa e che i tempi di consegna non saranno da ritenersi tassativi in relazione agli obblighi di consegna del Fornitore.
- 7.8 Luogo La consegna avverrà nei locali del Fornitore nel momento in cui i Prodotti saranno resi disponibili per la spedizione (**Consegna**).
- 7.9 Consegne Parziali Il Fornitore, a sua discrezione, potrà consegnare gli Ordini tramite Consegne Parziali, che potranno essere fatturate e pagate singolarmente. La cancellazione o l'annullamento di una consegna parziale da parte del Fornitore o ogni ritardo nella consegna o difetto nella consegna parziale non daranno diritto al Cliente di annullare o cancellare altri Ordini o consegne parziali.
- 7.10 Presunzione di Accettazione Le consegne dei Prodotti saranno considerate accettate dal Cliente a meno che il medesimo non dia notizia di danni o ammanchi (diversi dai difetti occulti) relativi ai Prodotti entro cinque (5) Giorni Lavorativi dalla ricezione dei Prodotti. Se non diversamente comunicato, la quantità di ogni consegna, così come registrata dal Fornitore alla spedizione, sarà prova conclusiva della quantità ricevuta dal Cliente.
- 7.11 Ritardi del Fornitore Fatto salvo quanto previsto 7.12 e 18, ove il Fornitore non consegni i Prodotti (o qualcuno di essi) alla Data di Consegna:
- (a) il Cliente potrà dare avviso per iscritto al Fornitore del ritardo e richiedere la Consegna entro dieci (10) Giorni Lavorativi da tale avviso; e
  - (b) se la Consegna di tali Prodotti non avviene entro tale prorogato periodo, l'Ordine (o la relativa parte di esso) sarà considerato risolto (e nessuna delle Parti avrà alcuna responsabilità nei confronti dell'altra in relazione a tale parte dell'Ordine) e il Cliente potrà procurarsi prodotti simili in relazione a tale Ordine da un fornitore alternativo (a condizione che comunichi in anticipo al Fornitore la sua intenzione di farlo).
- Le Parti concordano e riconoscono che il presente Paragrafo 7.11 disciplina l'unico rimedio del Cliente per qualsiasi ritardo o omissione nella consegna dei Prodotti (o parte di essi) da parte del Fornitore e che un qualsiasi ritardo o omissione non costituirà un inadempimento del Contratto. Il Fornitore non sarà responsabile per eventuali perdite o danni originati da o relativi al ritardo o all'omissione della consegna dei Prodotti, inclusi i costi sostenuti dal Cliente per ottenere prodotti simili da un fornitore alternativo.
- 7.12 Ritardi causati dal Cliente Se il Cliente omette di ritirare, o non accetta la consegna dei Prodotti, o la Consegna è ritardata a causa del mancato arrivo dei vettori del Cliente o della mancata fornitura, da parte del Cliente, di informazioni o istruzioni richieste dal Fornitore:
- (a) il rischio si riterrà passato al Cliente alla Data di Consegna; e/o
  - (b) il Cliente rimborserà al Fornitore eventuali costi aggiuntivi sostenuti (ad es. per il deposito temporaneo).

7.13 Ritiro dei prodotti

Ai sensi del Paragrafo 12.5, il Fornitore potrà cessare la fornitura di uno o tutti i Prodotti:

- (a) con effetto immediato, qualora il Fornitore lo ritenga ragionevolmente necessario per problemi di salute o sicurezza, o perché richiesto dalla legge o da un'Autorità Competente; o
- (b) su base temporanea nel caso in cui il Fornitore riscontri difficoltà nella catena di fornitura o nella produzione; o

(c) dandone comunicazione scritta al Cliente (anche via e-mail) con un preavviso di almeno tre (3) mesi.

A seguito di qualsiasi comunicazione ai sensi del presente Paragrafo 7.13, le Parti concorderanno adeguate riduzioni delle Quantità Minime.

- 7.14 **Consegna futura** Se concordato per iscritto con il Fornitore (anche via e-mail), il Cliente può acquistare Prodotti da consegnare in una data successiva (la tipologia e la quantità dei Prodotti saranno determinati a discrezione del Fornitore). I termini applicabili a tale/i Ordine/i (compreso il Prezzo) saranno quelli in vigore alla data dell'Ordine.
- 7.15 **Purchase banks** Tutti i Prodotti acquistati dal Cliente ai sensi della Paragrafo 7.14 o che sono stati altrimenti accreditati sul conto del Cliente da parte del Fornitore (ad esempio come parte di una promozione) devono essere richiesti dal Cliente e consegnati entro dodici (12) mesi dalla data del relativo Ordine o del credito (come applicabile), dopo di che il relativo Ordine o del credito saranno considerati scaduti.
- 8. PROPRIETÀ E RISCHIO**
- 8.1 Proprietà e rischio sui Prodotti si trasferiranno al Cliente alla Consegna (come definita al Paragrafo 7.8).
- 9. ESCLUSIVA**
- 9.1 Il Fornitore sarà l'unico ed esclusivo fornitore dei Prodotti per il Cliente e, fatto salvo quanto previsto al Paragrafo 7.11, il Cliente non acquisterà i Prodotti (come definiti nelle Condizioni Speciali) da terzi nel corso della Durata del Contratto.
- 10. PREZZO E PAGAMENTO**
- 10.1 **Prezzo** Il Cliente pagherà il Prezzo per i Prodotti. I Prezzi non includono:
- (a) i costi di ogni confezionamento supplementare o su misura;
  - (b) i costi di trasporto applicabili per la consegna presso i locali del Cliente e l'assicurazione dei Prodotti durante il transito, che saranno comunicati separatamente dal Fornitore al Cliente, di volta in volta; e
  - (c) l'imposta sul valore aggiunto;
- che saranno aggiunti al Prezzo, specificati in fattura e pagabili dal Cliente ai sensi del presente Paragrafo 10.
- 10.2 **Modifiche al Prezzo** Il Fornitore potrà modificare il Prezzo a sua discrezione, dando un preavviso scritto (anche a mezzo e-mail) al Cliente non inferiore a trenta (30) giorni.
- 10.3 **Data di Pagamento** Il Cliente effettuerà tutti i pagamenti entro la Data di Pagamento. In caso di risoluzione del Contratto, tutti i pagamenti in sospeso saranno esigibili immediatamente.
- 10.4 **Tempestività dei Pagamenti** La tempestività nel pagamento da parte del Cliente è essenziale. I Pagamenti saranno ritenuti effettuati quando il Fornitore avrà ricevuto il relativo accredito e la disponibilità dei fondi.
- 10.5 **Divieto di Ritenute** Tutte le somme dovute dal Cliente saranno pagate al netto di qualunque deduzione o trattenuta, salvo quanto eventualmente imposto dalla legge.
- 10.6 **Ritardo nei Pagamenti** Qualora il Cliente ometta di effettuare qualsiasi pagamento entro la Data di Pagamento:
- (a) il Cliente dovrà pagare al Fornitore gli interessi su qualsiasi pagamento non effettuato ad un tasso pari al 4% annuo superiore al tasso base della Banca Centrale Europea, come stabilito di volta in volta. Tali interessi matureranno su base giornaliera a partire dalla Data di Pagamento e fino a quando il medesimo non verrà effettuato integralmente dal Cliente e ogni costo amministrativo o legale sofferto dal Fornitore nel recupero di tali somme sarà ulteriormente esigibile;
  - (b) il Fornitore potrà, senza alcun preavviso, sospendere le consegne dei Prodotti e tutte le consegne o la fornitura di servizi ai sensi di qualsiasi altro contratto tra il Cliente e qualsiasi altra società del Gruppo del Fornitore anche in caso di un inadempimento del Cliente di lieve entità, fino al pagamento integrale di tutti gli importi arretrati; e
  - (c) il Fornitore avrà il diritto di risolvere il Contratto ai sensi del Paragrafo 19.3(b).
- 11. QUALITÀ DEI PRODOTTI**
- 11.1 Il Fornitore garantisce al Cliente che i Prodotti saranno esenti da vizi derivanti unicamente da una errata progettazione, uso di materiali o lavorazione, per un periodo di dodici (12) mesi dalla Data di Consegna. Il Fornitore non sarà responsabile per l'inadempimento della presente garanzia:
- (a) ove il Cliente acconsenta a qualsiasi ulteriore utilizzo di tali Prodotti dopo aver denunciato i vizi al Fornitore ai sensi del presente Paragrafo; o
  - (b) ove il difetto derivi da un inadempimento, da parte del Cliente, dei propri obblighi ai sensi del presente Paragrafo o del Paragrafo 12.1 (Osservanza delle Istruzioni e delle Linee Guida).
- 11.2 Se il Cliente rileva un difetto nei Prodotti sulla base della garanzia del Paragrafo 11.1, dovrà comunicarlo al Fornitore entro cinque (5) Giorni Lavorativi e restituirà i Prodotti al Fornitore per una verifica. Qualora il Fornitore confermi il difetto dei Prodotti in questione, il Fornitore, fatto salvo quanto previsto al paragrafo 11.3, provvederà ad eliminare il difetto sostituendo i Prodotti difettosi con prodotti uguali o sostanzialmente simili non appena ciò sarà ragionevolmente possibile. Qualsiasi Prodotto sostitutivo fornito al Cliente in conformità al presente Paragrafo sarà soggetto alle condizioni del Contratto.
- 11.3 Se, il Fornitore dopo aver posto in essere ogni sforzo commerciale ragionevole, non è in grado di fornire Prodotti sostitutivi ai sensi del Paragrafo 11.2, allora il Fornitore rimborserà (a sua esclusiva discrezione) il Prezzo pagato per i Prodotti difettosi o emetterà nei confronti del Cliente una nota di credito.
- 11.4 Salvo quanto previsto nei Paragrafi 11.2 e 11.3, il Fornitore non avrà alcuna ulteriore responsabilità nei confronti del Cliente in relazione alla non conformità dei Prodotti rispetto a quanto stabilito al Paragrafo 11.1.
- 11.5 Qualsiasi azione relativa a un difetto in relazione al presente Paragrafo 11 non attribuirà al Cliente la facoltà di annullare o rifiutare la Consegna o il pagamento in relazione a qualsiasi altro Contratto, consegna o consegna parziale (a meno che non contengano lo stesso prodotto difettoso).
- 12. SICUREZZA E RITIRO DEI PRODOTTI DAL MERCATO**
- 12.1 **Osservanza delle Istruzioni e delle Linee Guida** Il Cliente dovrà sempre attenersi, e fare in modo che i propri dipendenti e clienti e/o utilizzatori si attengano, a tutte le informazioni, istruzioni o linee guida del Fornitore riferite ai Prodotti e riguardanti la loro conservazione, impiego, gestione, trattamento, manutenzione e utilizzo. Il Cliente non modificherà né interverrà in alcun modo sui Prodotti (compresa l'apertura, la manomissione, la rottura, il riconfezionamento dei Prodotti o l'alterazione delle Etichette), salvo quanto effettuato conformemente alle espresse istruzioni scritte del Fornitore.
- 12.2 Il Fornitore non sarà responsabile nei confronti del Cliente per perdite o danni causati dalla mancata conservazione o comunque nell'utilizzo dei Prodotti effettuati non in conformità alle informazioni, istruzioni o linee guida fornite dal Fornitore.
- 12.3 In tale Paragrafo, incidente grave e incidente avranno il significato loro dato dal Regolamento sui Dispositivi Medici (2017/745). Il Cliente informerà, o farà in modo che qualsiasi utilizzatore finale rifornito con i Prodotti dal Cliente informerà, il Fornitore via e-mail all'indirizzo [qualityreturns@coopervision.co.uk](mailto:qualityreturns@coopervision.co.uk): (i) immediatamente di qualsiasi incidente o incidente grave (o presunto incidente grave o presunto incidente) relativo ai Prodotti, insieme ai dettagli dell'incidente, al nome o ai nomi degli utilizzatori finali interessati e al paese in cui i Prodotti sono stati venduti. Il Cliente si impegna a collaborare con il Fornitore in ogni momento monitorando la sicurezza, le prestazioni e il richiamo dei Prodotti. Il Cliente manterrà un elenco contenente i dettagli dei Prodotti venduti dal Cliente, il nome e l'indirizzo del cliente finale (ove possibile) e il paese in cui i Prodotti sono stati venduti. Tale elenco sarà messo prontamente a disposizione del Fornitore su sua richiesta, e il Cliente otterrà in anticipo tutti i consensi dai clienti finali per poter fornire l'elenco in conformità con la Legge sulla Protezione dei Dati Personali.
- 12.4 **Procedimenti di Reclamo** Il Cliente informerà il Fornitore di qualsiasi reclamo o segnalazione relativo ai Prodotti e osserverà le istruzioni del Fornitore riferite a questioni e procedimenti relativi a detti reclami. Qualsiasi comunicazione a un'autorità competente in conseguenza di questioni relative alla qualità o alla sicurezza dei Prodotti (compreso ogni serio incidente o ogni incidente) dovrà essere effettuata dal Fornitore, ad eccezione dei casi in cui il Cliente vi provveda in conformità ad esplicite istruzioni scritte del Fornitore.

12.5 Procedimento di ritiro dal mercato Il Fornitore potrà, a propria esclusiva discrezione:

- (a) ritirare dal mercato qualsiasi Prodotto già venduto al Cliente o ai suoi clienti (e rimborsare o accreditare il Prezzo pagato o sostituire i Prodotti con prodotti identici o sostanzialmente simili); o
  - (b) dare qualsiasi comunicazione al Cliente relativamente al modo e all'utilizzo del Prodotto già venduto al Cliente o ai suoi clienti; e
- in ciascuno dei casi, il Cliente dovrà fornire la propria piena e tempestiva collaborazione rispetto alle istruzioni del Fornitore. Il Cliente avrà la facoltà di procedere a un ritiro presso i propri clienti operando soltanto sulla base di esplicite istruzioni scritte del Fornitore.

### 13. RISERVATEZZA

13.1 Ciascuna Parte Ricevente dovrà mantenere strettamente riservate tutte le Informazioni Riservate della Parte Divulgatrice che abbia ottenuto conformemente al Contratto e non divulgherà tali Informazioni Riservate, né autorizzerà la divulgazione delle medesime, ad eccezione che:

- (a) al suo personale e ai suoi consulenti che abbiano bisogno di conoscere tali informazioni ai fini dell'esercizio dei diritti della Parte Ricevente o per l'adempimento dei propri obblighi ai sensi del Contratto; o
- (b) se e nella misura in cui sia autorizzato dalla Parte Divulgatrice; o
- (c) sia richiesto dalla legge, da un tribunale della giurisdizione competente o da qualsiasi autorità governativa o regolamentare.

Ciascuna Parte Ricevente non utilizzerà le Informazioni Riservate della Parte Divulgatrice per altri scopi.

13.2 Gli obblighi relativi alle Informazioni Riservate sopravvivranno per un periodo di tre (3) anni successivi alla risoluzione o alla scadenza del Contratto.

### 14. PROTEZIONE DEI DATI PERSONALI

14.1 Le Parti riconoscono e accettano che, ai fini della Legge sulla Protezione dei Dati Personali e ai sensi del Contratto:

- (a) il Cliente e il Fornitore sono titolari autonomi del trattamento dei dati con riferimento ai dati personali raccolti dal Cliente e trasmessi al Fornitore in virtù dei Paragrafi 12.3 e 12.4, ed il trasferimento di tali dati avverrà da titolare del trattamento a titolare del trattamento
- (b) il Fornitore sarà il responsabile del trattamento dei dati personali del Cliente (in quanto titolare del trattamento) con riferimento ai dati personali del cliente finale che il Fornitore riceve dal Cliente e tratta ai fini della fornitura dei Prodotti direttamente a tali clienti finali (se del caso) o al fine di consentire al Cliente di identificare un Ordine (**Dati Personali del Cliente**).

Segue una descrizione dettagliata delle attività di trattamento dei dati, inclusi i Dati Personali del Cliente interessato:

Voce	Descrizione
<b>Oggetto, natura e finalità del trattamento dei Dati Personali:</b>	<p><b>Oggetto:</b> Trattamento dei Dati Personali del Cliente nella misura necessaria alla fornitura dei Prodotti ai clienti finali o al Cliente; e aggregazione/anonimizzazione dei Dati Personali del Cliente da parte del Fornitore per eseguire analisi, anche per migliorare i servizi di consegna agli utenti finali.</p> <p><b>Natura:</b> Le attività di trattamento dei dati, compresa l'acquisizione, l'elaborazione, conservazione, aggregazione, anonimizzazione e analisi che saranno intraprese dal Fornitore.</p> <p><b>Scopo:</b> Assicurare la consegna dei Prodotti agli utenti finali, per l'identificazione degli Ordini del Cliente o per migliorare i servizi di consegna agli utenti finali.</p>
<b>Durata del trattamento dei Dati Personali:</b>	Pari alla Durata o come diversamente contemplato dal Contratto.
<b>Tipo di Dati Personali oggetto di trattamento:</b>	<p>Dati di identificazione, compresi titoli, nomi, indirizzi e codici postali. Se viene offerto un sistema di tracciamento, informazioni di contatto, compresi indirizzi e-mail e numeri di telefono.</p> <p>Informazioni relative alla salute oftalmica dell'utente finale (comprese le prescrizioni ottiche e i prodotti ottici utilizzati).</p>
<b>Categorie di interessati:</b>	L'utente finale che acquista i Prodotti dal Cliente.

14.2 Il Cliente dovrà accertarsi che:

- (a) tutti i dati personali che il Cliente ha comunicato o trasferito al Fornitore, o a cui abbia avuto accesso il Fornitore medesimo, siano accurati e aggiornati; e
- (b) abbia trasmesso tutte le informative sul corretto trattamento dei dati e (ove possibile) abbia ottenuto tutti i consensi necessari in conformità alla Legge sulla Protezione dei Dati Personali, al fine di permettere al Cliente di comunicare i dati personali al Fornitore per le finalità previste dal Contratto.

14.3 Il Cliente e il Fornitore accettano di agire nel rispetto degli obblighi previsti dalla Legge sulla Protezione dei Dati con riferimento al trattamento di dati personali previsto dalle, o correlato al, Contratto.

14.4 Qualora una Parte riceva un reclamo, avviso o comunicazione in riferimento a una effettiva o presunta mancata conformità alla Legge sulla Protezione dei Dati con riferimento al trattamento dei dati personali previsto dalle, o correlato al, Contratto, detta Parte ne informerà al più presto per iscritto l'altra Parte, e le Parti collaboreranno per risolvere la questione.

14.5 Nel caso in cui il Fornitore agisca come responsabile del trattamento del Cliente (come previsto dal Paragrafo 14.1(b), il Fornitore:

- (a) tratterà i Dati Personali del Cliente, su istruzione documentata di quest'ultimo, al solo scopo di assolvere agli obblighi derivanti dal Contratto, fermo restando che il Fornitore avrà facoltà di trattare i Dati Personali del Cliente ove richiesto da qualsiasi normativa a cui il Fornitore è soggetto e, in tal caso, il Fornitore (nei limiti ammessi dalla legge europea) informerà il Cliente circa tale requisito normativo. Fatto salvo quanto previsto in questa Paragrafo 14.5(a), il Fornitore (e/o il suo Gruppo) è autorizzato a utilizzare i Dati Personali del Cliente in forma aggregata / anonimizzata per i propri legittimi scopi consentiti;
- (b) essere autorizzato a trattare i Dati Personali del Cliente in conformità con le presenti Condizioni al di fuori dell'Area Autorizzata, nel caso in cui i requisiti previsti agli Articoli da 44 a 48 del GDPR siano ovvero risulti applicabile un'eccezione ai sensi dell'Articolo 49 GDPR;
- (c) informerà immediatamente il Cliente se, a giudizio del Fornitore, le istruzioni del Cliente violano la Legge sulla Protezione dei Dati Personali;
- (d) su richiesta del Cliente (e a spese del Cliente), fornirà al Cliente l'opportuna assistenza prevista dall'Articolo 28(3)(e) ed (f) del GDPR;
- (e) si accerterà della messa in atto di adeguate misure tecniche ed organizzative contro il trattamento non autorizzato o illecito dei Dati Personali del Cliente e contro la perdita, la distruzione o il danno accidentale ai Dati Personali del Cliente e dette misure dovranno come minimo soddisfare i requisiti previsti dall'Articolo 32 del GDPR;
- (f) si accerterà che il personale autorizzato al trattamento dei Dati Personali del Cliente sia vincolato ad un obbligo di riservatezza al fine di mantenere riservati i Dati Personali del Cliente;
- (g) alla conclusione delle attività di trattamento dei Dati Personali del Cliente contemplate dal presente Contratto, il Fornitore (su indicazioni del Cliente) restituirà in modo sicuro o distruggerà in modo sicuro i Dati Personali del Cliente e tutte le copie conservate da o per conto del Fornitore, salvo che il Fornitore sia tenuto a conservare tali Dati Personali del Cliente per ottemperare alle leggi applicabili; e
- (h) fornirà al Cliente tutte le informazioni ragionevolmente richieste per dimostrare la conformità al presente Paragrafo 14 e si presterà a verifiche da parte del Cliente o di *auditor* designato dal Cliente. Oneri e spese sostenute dal Fornitore per l'assistenza prestata al Cliente nel corso di ciascuna verifica saranno a carico del Cliente.

14.6 Il Cliente acconsente alla nomina da parte del Fornitore di terzi responsabili del trattamento dei dati personali del Cliente. Il Fornitore comunicherà al Cliente eventuali modifiche previste in merito all'aggiunta o alla sostituzione di ogni sub-responsabile del trattamento dei dati personali, dando così al Cliente la possibilità di opporsi a tali modifiche. Il Fornitore conferma che ha stipulato o (a seconda dei casi) stipulerà un accordo scritto con il sub-responsabile del trattamento che preveda una tutela equivalente dei Dati Personali del Cliente. Il Fornitore manterrà la responsabilità delle azioni ed omissioni dei propri sub-responsabili.

#### 15. DIRITTI DI PROPRIETÀ INTELLETTUALE

15.1 Concessione di Licenza da parte del Fornitore Il Fornitore garantisce al Cliente un diritto non esclusivo e revocabile di utilizzare nell'Area Autorizzata, per la durata del Contratto, il nome del Fornitore, i marchi del Fornitore, i Diritti di Proprietà Intellettuale del Fornitore nelle Specifiche di Confezionamento (anche sulle Etichette ove necessario) (i **Diritti di Proprietà Intellettuale del Fornitore Concessi in Licenza**) sul materiale informativo, sul materiale presente all'interno del punto vendita e sul materiale pubblicitario per la promozione di Prodotti, il tutto in conformità con le condizioni del Contratto e le eventuali linee guida del marchio messe a disposizione dal Fornitore.

15.2 Tranne che per gli scopi di cui al Contratto, o se espressamente autorizzato per iscritto dal Fornitore il Cliente non dovrà utilizzare, presentare domanda di registrazione o consentire o indurre altri a utilizzare o presentare domanda di registrazione dei Diritti di Proprietà Intellettuale del Fornitore Concessi in Licenza, o di qualsiasi altro nome o marchio simile a quelli del Fornitore o del suo Gruppo.

15.3 Garanzie del Fornitore Il Fornitore garantisce al Cliente:

- (a) di avere la piena facoltà di concedere in licenza i Diritti di Proprietà Intellettuale del Fornitore Concessi in Licenza al Cliente ai sensi del Paragrafo 15.1; e
- (b) che l'uso dei Diritti di Proprietà Intellettuale del Fornitore Concessi in Licenza conformemente al Contratto non viola i Diritti di Proprietà Intellettuale di terzi.

15.4 Concessione di Licenza da parte del Cliente Il Cliente concede al Fornitore una licenza esclusiva (compreso il diritto di sub-licenza) e gratuita di utilizzo dei Marchi del Cliente (i **Diritti di Proprietà Intellettuale del Cliente Concessi in Licenza**) ai fini della produzione delle Etichette per i Prodotti Private Label nel corso della Durata del presente Contratto.

15.5 Garanzie del Cliente Il Cliente garantisce al Fornitore:

- (a) di essere l'unico titolare legale ed effettivo, nell'Area Autorizzata, dei Diritti di Proprietà Intellettuale del Cliente Concessi in Licenza o comunque di avere il pieno diritto e di essere autorizzato a concedere in licenza i Diritti di Proprietà Intellettuale del Cliente Concessi in Licenza; e
- (b) che l'uso, da parte del Fornitore o del suo Gruppo, dei Diritti di Proprietà Intellettuale del Cliente Concessi in Licenza ai sensi del Contratto non viola i Diritti di Proprietà Intellettuale di terzi.

15.6 Uso dei Diritti di Proprietà Intellettuale Concessi in Licenza Nessuna delle Parti, se non con il preventivo consenso scritto dell'altra Parte potrà:

- (a) alterare, aggiungere, rendere illeggibili o rimuovere, in alcun modo qualsiasi confezione o le Etichette dei Prodotti o qualsiasi riferimento ai relativi Diritti di Proprietà Intellettuale Concessi in Licenza all'altra Parte o a qualsiasi altro nome annesso o applicato ai Prodotti, al loro confezionamento o alle loro Etichette; o
- (b) utilizzare, in relazione ai Prodotti, qualsiasi marchio diverso dai Diritti di Proprietà Intellettuale Concessi in Licenza.

15.7 Utilizzo dei Diritti di Proprietà Intellettuale del Fornitore Concessi in Licenza Il Cliente:

- (a) a spese ragionevoli del Fornitore, adotterà tutte le misure che il Fornitore potrà ragionevolmente richiedergli al fine di ottenere assistenza nel mantenere la validità e l'efficacia dei Diritti di Proprietà Intellettuale del Fornitore per tutta la durata del presente Contratto; e
- (b) dovrà dare una tempestiva e completa comunicazione al Fornitore di qualsiasi violazione attuale, prospettata o sospettata, dei Diritti di Proprietà Intellettuale del Fornitore Concessi in Licenza di cui sia venuto a conoscenza, e/o qualsiasi pretesa di terzi di cui venga a conoscenza relativa alla circostanza che l'importazione dei Prodotti nell'Area Autorizzata, o la loro vendita nell'Area Autorizzata, violi i diritti di terzi. Il Cliente, su ragionevole richiesta e a ragionevole spese del Fornitore, provvederà a quanto necessario per assistere il Fornitore nell'intraprendere procedimenti relativi a tali violazioni o pretese, o nel difendersi da essi.

#### 16. RESPONSABILITÀ

16.1 Salvo quanto previsto dai Paragrafi 16.4 e 16.5, la responsabilità contrattuale del Fornitore nei confronti del Cliente, nonché quella extracontrattuale (compresa negligenza o la violazione di un dovere imposto dalla legge), per falsa dichiarazione, per risarcimento danni, o di altro tipo, ivi inclusa la perdita o danneggiamento dei dati personali, non dovrà in nessun caso superare gli importi corrisposti al Fornitore (i) nei 3 mesi precedenti la data in cui la responsabilità è sorta o (ii) fino al momento in cui la responsabilità è sorta, qualora tale responsabilità si verifichi 3 mesi prima della conclusione del Contratto.

16.2 Fermo restando quanto espressamente stabilito dal Contratto, tutte le altre condizioni, garanzie o altre pattuizioni vincolanti per le Parti, siano implicite o comprese nel Contratto, per legge, usi, o ad altro titolo, incluse le condizioni implicite, le garanzie o le altre pattuizioni del tipo di quelle relative alla qualità soddisfacente, all'idoneità allo scopo o all'uso di ragionevole diligenza e perizia non troveranno applicazione.

16.3 Nessuna delle Parti né il rispettivo Gruppo sarà responsabile nei confronti dell'altra Parte, a titolo contrattuale extracontrattuale (compresa negligenza e la violazione di un dovere imposto dalla legge) o di altro tipo, originata dal, o relativa al Contratto, per:

- (a) per qualsiasi voce di lucro cessante, o qualsiasi perdita indiretta, di profitti, ricavi, attività, avviamento o risparmi previsti; o
  - (b) perdite indirette o conseguenti,
- nulla nel Contratto comporta una limitazione del diritto del Fornitore di ottenere il pagamento delle fatture correttamente emesse.

16.4 Le limitazioni della responsabilità stabilite nei Paragrafi 16.1 e 16.3 non si applicheranno alle manleve previste dal Paragrafo 17.

16.5 Nulla nel Contratto limiterà o escluderà la responsabilità delle Parti:

- (a) per frode, dolo, morte o lesione personale causate da negligenza; o
- (b) ove tale limitazione o esclusione sia contraria al diritto applicabile.

#### 17. MANLEVA

17.1 Manleva da parte del Fornitore Il Fornitore dovrà manlevare il Cliente e i suoi amministratori, dirigenti, dipendenti, subfornitori e agenti (le **Parti Indennizzate dal lato Cliente**) da qualsiasi pretesa, responsabilità, danno, perdita, spesa e costo (comprese le spese legali a copertura totale), che le Parti Indennizzate dal lato Cliente possano sostenere o sopportare in conseguenza, diretta o indiretta, di qualsiasi azione, pretesa o procedimento relativa al fatto che i Diritti di Proprietà Intellettuale del Fornitore Concessi in Licenza violino i diritti di proprietà intellettuale di terzi.

17.2 Manleva da parte del Cliente Il Cliente dovrà manlevare il Fornitore, il suo Gruppo, i suoi amministratori, dirigenti, dipendenti, subfornitori e agenti (**Parti Indennizzate dal lato Fornitore**) da qualsiasi pretesa, responsabilità, danno, perdita, costo e spesa (comprese le spese legali a copertura totale) che le Parti Indennizzate dal lato Fornitore possano sostenere o sopportare in conseguenza, diretta o indiretta, di qualsiasi azione, pretesa o procedimento:

- (a) relativo al fatto che i Diritti di Proprietà Intellettuale concessi in Licenza dal Cliente infrangano i diritti di proprietà intellettuale di terzi;
- (b) che sorge quale conseguenza di una violazione da parte del Cliente dei suoi obblighi di cui al Paragrafo 4.3 (Vendita di Prodotti della Rete di Distribuzione Selettiva);
- (c) che sorge quale conseguenza di una violazione da parte del Cliente dei suoi obblighi ai sensi del Paragrafo 12;
- (d) che, in relazione ai Prodotti Private Label, sorge quale conseguenza di una violazione da parte del Cliente delle sue obbligazioni stabilite nel Paragrafo 7; o
- (e) che sorge quale conseguenza di una violazione da parte del Cliente delle sue obbligazioni ai sensi del Paragrafo 14 (Protezione dei Dati).

**18. FORZA MAGGIORE**

- 18.1 Ciascuna Parte non sarà considerata responsabile per il mancato adempimento o ritardo nell'adempimento delle proprie obbligazioni ai sensi del Contratto qualora tale inadempimento o ritardo sia conseguenza di una Causa di Forza Maggiore.
- 18.2 La Parte inadempiente a causa di una Causa di Forza Maggiore, non appena ragionevolmente possibile:
- comunicherà all'altra Parte la natura e la portata della Causa di Forza Maggiore; e
  - farà quanto commercialmente e ragionevolmente possibile per adempiere quanto prima alle proprie obbligazioni o per altrimenti mitigare gli effetti della Causa di Forza Maggiore, cercando un espediente per l'adempimento delle obbligazioni malgrado la Causa di Forza Maggiore.
- 18.3 Se ad una Parte è impedito l'adempimento per una Causa di Forza Maggiore per un periodo pari o superiore a 90 giorni, l'altra Parte avrà il diritto di recedere dal Contratto ai sensi del Paragrafo 19.2.

**19. CESSAZIONE**

- 19.1 Risoluzione e Recesso Senza pregiudicare ogni altro diritto o rimedio che potrebbe esserle riconosciuto, ciascuna Parte potrà risolvere il Contratto con effetto immediato comunicandolo per iscritto all'altra Parte, se tale altra parte:
- non adempie al Contratto e tale inadempimento non è rimediabile o, se rimediabile, la Parte non rimedia entro trenta (30) giorni dalla richiesta scritta dell'altra Parte di procedere in tal senso; o
  - è soggetta ad una Causa d'Insolvenza.
- 19.2 Senza pregiudizio di qualsiasi altro diritto o rimedio di cui si possa disporre, ciascuna Parte può recedere dal Contratto dandone comunicazione scritta all'altra Parte, qualora l'altra Parte sia impossibilitata ad adempiere ai propri obblighi a causa di un Evento di Forza Maggiore per novanta (90) giorni o più.
- 19.3 Diritti di Risoluzione e Recesso del Fornitore Senza pregiudicare ogni altro diritto o rimedio che potrebbe essergli riconosciuto, il Fornitore potrà:
- recedere dal Contratto con preavviso scritto al Cliente di trenta (30) giorni nel caso in cui l'attività e i beni del Cliente (o la maggior parte di questi) siano acquisiti da un terzo o in cui il Cliente sia sottoposto ad un Cambio di Controllo; o
  - con un preavviso scritto al Cliente di quindici (15) giorni qualora il Cliente esegua un pagamento in ritardo;
  - per i Prodotti Private Label, immediatamente per iscritto qualora:
    - un'Autorità Competente imponga al Fornitore di cessare la predisposizione dell'etichettatura di cui al Paragrafo 7; o
    - il Cliente sia inadempiente rispetto ai suoi obblighi di cui ai Paragrafi 7.4 o 15 (Diritti di Proprietà Intellettuale).
- 19.4 Senza pregiudicare qualsiasi altro diritto o rimedio di cui possa disporre, il Fornitore potrà recedere dal Contratto in qualsiasi momento, dandone comunicazione scritta al Cliente con un preavviso di almeno tre (3) mesi.
- 19.5 Conseguenze della Scadenza o della Cessazione Alla scadenza, o in caso di cessazione del Contratto per qualsiasi motivo:
- se richiesto dal Fornitore, il Cliente, a sue spese ed entro trenta (30) giorni, restituirà al Fornitore, o disporrà altrimenti secondo le istruzioni del Fornitore, tutte le lenti di prova, tutti i materiali, i documenti di qualsiasi tipo inviati al Cliente e relativi all'attività del Fornitore di cui il Cliente possa essere in possesso o che siano sotto il suo controllo;
  - il Cliente pagherà immediatamente tutte le scorte di Etichette e confezioni che il Fornitore ha acquistato ai fini del Contratto; e
  - il Fornitore avrà il diritto di annullare tutti gli Ordini effettuati dal Cliente prima della data di scadenza o di cessazione, a prescindere dal fatto che il Fornitore li abbia accettati o meno, senza incorrere in alcuna responsabilità di alcun tipo nei confronti del Cliente. Per gli Ordini in sospeso che non vengono annullati, il Fornitore potrà, a sua discrezione, richiedere il pagamento al Cliente prima della consegna dei Prodotti.

**20. LEGGE APPLICABILE E GIURISDIZIONE**

Il Contratto e qualsiasi controversia o pretesa originata da o in relazione ad essi, al loro oggetto o alla loro conclusione saranno regolate e interpretate secondo la legge italiana, con esclusione della Convenzione delle Nazioni Unite sui Contratti per la Vendita Internazionale di Beni. Ciascuna Parte conviene irrevocabilmente che il Tribunale di Milano avrà giurisdizione esclusiva con riguardo a qualsiasi controversia o pretesa originata da o in relazione al Contratto, al suo oggetto o alla sua formazione.

**21. DISPOSIZIONI GENERALI**

- 21.1 Rispetto della Normativa Applicabile Le Parti adempiranno ai propri obblighi ed eserciteranno i propri diritti ai sensi del Contratto conformemente alle leggi e ai regolamenti applicabili, e si adopereranno affinché le altre società del loro rispettivo Gruppo, i loro subappaltatori e rappresentanti facciano lo stesso.
- 21.2 Anticorruzione Ciascuna Parte osserverà i propri obblighi stabiliti dal Bribery Act del 2010 e del Foreign Corrupt Practices Act del 1977 e di ogni altra legge, regolamento e requisito (se esistente) in relazione all'anticorruzione e, in ogni caso, non agirà in modo da far incorrere l'altra Parte in alcuna responsabilità secondo le normative sopra indicate. Il Cliente osserverà la politica di anticorruzione del Fornitore, come di volta in volta comunicatagli.
- 21.3 Comunicazioni degli Organi Regolatori Qualora il Cliente riceva qualsiasi avviso da un'Autorità Competente, o da parte di un organo regolatore, che faccia riferimento al Contratto o ai Prodotti, laddove consentito, il Cliente lo comunicherà immediatamente al Fornitore e gli fornirà una copia dell'avviso.
- 21.4 Comunicazioni Qualsiasi comunicazione diretta ad una Parte ai sensi del Contratto o in relazione ad esso avverrà per iscritto, in italiano, dovrà essere consegnata personalmente tramite posta raccomandata con avviso di ricevimento o PEC presso l'indirizzo della Parte individuato nelle Condizioni Speciali, o presso qualsiasi altro indirizzo comunicato di volta in volta dalla Parte.
- 21.5 Le comunicazioni si considereranno ricevute:
- se consegnate personalmente al momento in cui l'avviso viene lasciato all'indirizzo corretto, a condizione che venga lasciato durante l'orario di lavoro, altrimenti nel momento in cui l'orario di lavoro riprende nel luogo in cui l'avviso è stato lasciato;
  - se inviata per raccomandata con ricevuta di ritorno, alla data indicata nella ricevuta di ritorno; o
  - se inviata a mezzo PEC, nel momento in cui viene generata la ricevuta di consegna.
- Ai fini del presente Paragrafo, "per iscritto" non comprende le comunicazioni ordinarie (non effettuate a mezzo PEC) effettuate via e-mail o altre comunicazioni elettroniche. Le disposizioni del presente Paragrafo non si applicheranno in relazione alle comunicazioni tra le Parti che potranno essere effettuate via e-mail.
- 21.6 Cessione Il Cliente, senza il previo consenso scritto del Fornitore, non potrà cedere, trasferire, impegnare, subappaltare o disporre in qualsiasi modo dei propri diritti od obblighi previsti dal Contratto.
- 21.7 Il Fornitore potrà in qualunque momento cedere in tutto o in parte, i propri diritti e obblighi previsti dal Contratto alle società del suo Gruppo o ad un suo avente causa. Qualsiasi riferimento al Fornitore nel Contratto sarà interpretato nel senso di includere tutte le società del Gruppo o gli aventi causa a cui tali diritti od obblighi (o entrambi, se possibile) saranno ceduti o novati.
- 21.8 Rinunce Nessun ritardo o omissione da ciascuna Parte, nell'applicazione o nell'esercizio di qualsiasi diritto o rimedio ai sensi del Contratto o della legge sarà interpretato come una rinuncia a tale diritto o a qualsiasi altro diritto o rimedio, né impedirà o limiterà l'ulteriore esercizio di tale diritto o di qualsiasi altro diritto o rimedio. Nessun esercizio singolo o parziale di tale diritto o di qualsiasi altro diritto o rimedio impedirà o limiterà l'ulteriore esercizio di tali diritti o ogni altro diritto o rimedio. Nessuna rinuncia o esonero di alcun tipo saranno validi se non saranno effettuati per iscritto e sottoscritti da un rappresentante autorizzato della Parte interessata.
- 21.9 Invalidità parziale Ove un tribunale o un altro organo competente stabilisca che qualsiasi previsione del Contratto sia invalida o altrimenti inefficace, ma sarebbe valida ed efficace con le opportune modifiche, allora tale disposizione troverà applicazione con le modifiche necessaria a renderla valida ed efficace. Se tale previsione non può essere modificata in tal senso, l'invalidità e l'inefficacia della previsione non comprometteranno la validità e l'efficacia di qualsiasi altra previsione del Contratto.

- 21.10 **Terzi**
- (a) Se non espressamente dichiarato, il Contratto non conferisce a terzi alcun diritto o beneficio così come previsto ai sensi dell'articolo 1372 cod. civ.
- (b) Qualora il Cliente acquisisca l'attività e i beni di un terzo (o la maggioranza o la totalità delle azioni di tale terzo) (**Entità Acquisita**), l'Entità Acquisita e/o la totalità o parte della sua attività sarà considerata, e avrà diritto di effettuare Ordini ai sensi del Contratto e di beneficiarne, solo con il previo consenso scritto del Fornitore e nel momento in cui le Parti concordino i prezzi dei Prodotti e le condizioni di fornitura dei Prodotti a tale Entità Acquisita.
- (c) Fatto salvo quanto previsto al Paragrafo 21.10(a), qualora (i) il Cliente o tutta o parte della sua attività sia incorporata, fusa o altrimenti inglobata in (in tutto o in parte) in un'altra società o azienda; o (ii) un'altra società o azienda facente parte del Gruppo del Cliente voglia ordinare i Prodotti dal Fornitore (o sia fusa o altrimenti inglobata con (in tutto o in parte) il Cliente); allora tale società o azienda non avrà diritto di effettuare ordini ai sensi del Contratto e di beneficiarne, a meno che il Fornitore non fornisca il proprio consenso scritto e non siano stati concordati i relativi prezzi dei Prodotti e i termini di fornitura dei Prodotti.
- 21.11 **Assenza di rapporti di società e rappresentanza** Nessuna delle disposizioni del Contratto costituisce una *joint venture*, un rapporto di agenzia o una *partnership* tra le Parti. Ad eccezione di quanto espressamente autorizzato nel Contratto, nessuna delle Parti avrà il potere di agire, rendere dichiarazioni o concludere contratti per conto dell'altra Parte, né lo farà.
- 21.12 **Modifiche** Se non espressamente stabilito nel Contratto, non saranno valide modifiche o aggiunte al Contratto se non effettuate per iscritto e sottoscritte dai rappresentanti autorizzati delle Parti.
- 21.13 **Sopravvivenza di Diritti e Obblighi** Le disposizioni del Contratto che sono espressamente o implicitamente intese a restare in vigore anche dopo la scadenza o la cessazione del Contratto resteranno in pieno vigore anche dopo la scadenza o la cessazione.
- 21.14 **Intero Contratto** Tranne che per il caso di frode o dichiarazione fraudolenta:
- (a) il Contratto costituisce l'intero accordo tra il Fornitore e il Cliente e sostituisce tutte le precedenti dichiarazioni, negoziazioni, intese o accordi tra di essi relativi alla fornitura dei Prodotti; tali accordi saranno considerati cessati alla Data di Decorrenza; e
- (b) ciascuna Parte riconosce di non essere stata indotta a sottoscrivere il Contratto da eventuali affermazioni, dichiarazioni, assicurazioni o garanzie diverse da quelle espressamente previste nel Contratto.
- 21.15 **Copie** Il presente Contratto potrà essere sottoscritto in più copie, ognuna delle quali costituirà l'originale e rappresenterà lo stesso Contratto tra le Parti.
- 22. DEFINIZIONI**
- 22.1 **Contratto** indica l'accordo tra il Fornitore e il Cliente per la vendita e l'acquisto dei Prodotti in conformità con le Condizioni Speciali e con le presenti Condizioni Generali;
- 22.2 **Giorno Lavorativo** un giorno (diverso dal sabato, dalla domenica o dai giorni di festività in Italia) in cui le banche siano operative a Milano;
- 22.3 **Cambio di Controllo** indica la cessione di tutti o praticamente tutti i beni di una Parte; ogni fusione, unione, concentrazione, acquisizione o qualsiasi altra associazione di una Parte con, da o in, un'altra società; o qualsiasi cambiamento nella proprietà di oltre il cinquanta per cento (50%) del capitale sociale o di altri diritti di partecipazione di una Parte; in ciascun caso in una o più operazioni correlate;
- 22.4 **Autorità Competente** indica i ministeri, le autorità o i dipartimenti governativi o qualsiasi altra agenzia governativa responsabili per la disciplina della commercializzazione e della distribuzione dei dispositivi medici nel relativo territorio, compresi il Ministero della Salute e la Commissione Europea;
- 22.5 **Informazioni Riservate** indica la sussistenza, ai sensi del Contratto, di informazioni tecniche e di prezzo relative ai Prodotti (compreso il *know-how*, la progettazione e i segreti commerciali) e di tutte le informazioni relative ai procedimenti, ai piani, ai progetti, alle opportunità di mercato, ai clienti e all'attività del Fornitore e del Cliente; non sono ricomprese le informazioni:
- (a) rese di dominio pubblico per causa non attribuibile alla colpa della Parte Ricevente;
- (b) autonomamente elaborate dalla Parte Ricevente senza alcun riferimento alle Informazioni Riservate della Parte Divulgatrice;
- (c) in relazione alle quali la Parte Divulgatrice ha approvato per iscritto l'uso o la divulgazione;
- (d) già a conoscenza della Parte Ricevente prima della divulgazione, senza obbligo di riservatezza; o
- (e) autonomamente ricevute da un terzo senza obbligo di riservatezza;
- 22.6 **Marchi del Cliente** indica i marchi dei Prodotti Private Label, e ogni altro marchio appartenente o controllato dal Cliente;
- 22.7 **Legge sulla Protezione dei Dati** tutte le leggi e normative di volta in volta vigenti in materia di protezione dei dati personali e sulla privacy, compresi, ove applicabili, (i) il Regolamento UE 2016/679 (il **GDPR**) e (ii) il D.Lgs 196/2003 così come modificato dal D.Lgs 101/2018;
- 22.8 **Consegna** indica quanto stabilito nel Paragrafo 7.8;
- 22.9 **Data di Consegna** indica quanto stabilito nel Paragrafo 7.7;
- 22.10 **Parte Divulgatrice** indica la Parte che divulga Informazioni Riservate alla Parte Ricevente;
- 22.11 **Causa di Forza Maggiore** indica qualsiasi circostanza al di fuori del ragionevole controllo di una Parte, ivi incluso:
- (a) un evento straordinario, un incendio, esplosioni, un'inondazione, siccità, terremoti o altre calamità naturali;
- (b) epidemie, pandemie, infestazioni o crisi;
- (c) guerre, conflitti, atti o minacce di terrorismo, sommosse, disordini civili, qualsiasi disposizione o azione adottata da un governo o da una pubblica autorità;
- (d) controversie sindacali o commerciali, scioperi, azioni sindacali, embarghi, blocchi o carenza delle materie prime necessarie; e
- (e) interruzioni o guasti ai servizi di pubblica utilità, salvo che il mancato pagamento quando dovuto non sia attribuibile ad una Causa di Forza Maggiore;
- 22.12 **Gruppo** indica, in relazione ad una Parte, la Parte e le società controllanti e controllate (come definite dall'articolo 2359 nn 1 e 2 cod. civ.) della Parte o delle sue imprese controllanti;
- 22.13 **Causa d'Insolvenza** indica che una Parte:
- (a) cessa di svolgere la propria attività;
- (b) ha avuto la nomina un curatore fallimentare, un amministratore giudiziario o un funzionario analogo in relazione a tutti i beni o all'impresa di una Parte o a parte di essi;
- (c) effettua una cessione a favore dei suoi creditori, o generalmente una composizione o un altro accordo con essi di un pari importo;
- (d) va in liquidazione volontaria o è oggetto di un'ordinanza di liquidazione a fini diversi da una fusione o ristrutturazione in buona fede; o
- (e) è soggetta ad un evento analogo ai sensi del diritto applicabile di volta in volta di qualsiasi ordinamento;
- 22.14 **Diritti di Proprietà Intellettuale** indica:
- (a) *copyright* e diritti connessi, diritti sulle banche dati, diritti sui modelli (registrati o meno), diritti sul *know-how* e sulle Informazioni Riservate;
- (b) brevetti, diritti d'autore, modelli di utilità, marchi, ragioni sociali/denominazioni, indirizzi IP o schemi di indirizzi IP, nomi di dominio e diritti di topografia;
- (c) domande di registrazione o registrazione dei diritti indicate ai precedenti punti (a) e (b); e
- (d) qualsiasi altra proprietà intellettuale di natura analoga o avente effetto equivalente in qualsiasi parte del mondo;

- 22.15 **Etichetta** indica la rietichettatura conformemente alle Specifiche di Confezionamento o con il disegno da stampare direttamente sul confezionamento del Prodotto, ove possibile;
- 22.16 **Diritti di Proprietà Intellettuale concessi in Licenza** indica i dritti di Proprietà Intellettuale del Cliente concessi in Licenza o i dritti di Proprietà Intellettuale del Fornitore concessi in Licenza (a seconda dei casi);
- 22.17 **Specifiche di Confezionamento** indica l'ultima versione delle specifiche di confezionamento relative ad ogni Prodotto come fornite dal Fornitore o come modificate di volta in volta ai sensi dei Paragrafi 7.1 o 7.2 (a seconda dei casi) e archiviate nel sistema del Fornitore per il disegno grafico approvato, che può contenere informazioni relative alle Etichette, al disegno delle confezioni, dimensioni e forma della scatola e qualsiasi altro dettaglio o informazione relativi al confezionamento o all'etichettatura di qualsiasi Prodotto;
- 22.18 **Prodotti Private Label** indica i prodotti elencati nelle Condizioni Speciali, che recano il nome/marchio del Cliente e il Marchio CE del Fornitore sulla confezione e/o sulle Etichette;
- 22.19 **Prodotti** indica i Prodotti del Fornitore e/o i Prodotti Private Label;
- 22.20 **Parte Ricevente** indica la parte a cui vengono rivelate le Informazioni Riservate ai sensi del presente Contratto;
- 22.21 **Condizioni Speciali** indica il documento separato firmato da ciascuna delle Parti che stabilisce le condizioni commerciali e le eventuali condizioni speciali;
- 22.22 **Prodotti del Fornitore** indica i prodotti elencati nelle Condizioni Speciali, che recano il nome/marchio del Fornitore e il Marchio CE del Fornitore sulla confezione e/o sulle Etichette;
- 22.23 **Marchi del Fornitore** indica i marchi dei Prodotti del Fornitore e qualsiasi altro marchio di titolarità o controllato dal Gruppo del Fornitore;
- 22.24 **Durata** indica il periodo che va dalla Data di Decorrenza fino alla data di scadenza o di risoluzione del Contratto; e
- 22.25 **Anno** indica ciascun periodo di 12 mesi dalla Data di Decorrenza.  
Qualsiasi altro termine con la lettera maiuscola utilizzato nelle presenti Condizioni Generali avrà il significato indicato nelle Condizioni Speciali.

### 23. INTERPRETAZIONE

- 23.1 Ove non diversamente specificato nel presente Contratto o imposto dalle circostanze, nell'interpretazione del Contratto si applicheranno i seguenti principi:
- (a) il singolare comprende il plurale e viceversa;
  - (b) un riferimento a una legge o a una disposizione di legge è un riferimento effettuato a tale legge o disposizione nella sua versione di volta in volta vigente (sia prima che dopo la Data di Decorrenza), e include qualsiasi disposizione secondaria;
  - (c) i riferimenti a persone o enti comprendono il riferimento alle persone fisiche, ad organismi societari, ad associazioni non costituite in società, ad amministrazioni fiduciarie, a partnership o ad altri enti ed organizzazioni;
  - (d) i riferimenti a persone o enti comprendono il riferimento agli aventi causa o cessionari di tali persone o enti;
  - (e) i riferimenti ad accordi o documenti si intendono alle versioni di tali accordi o documenti di volta in volta modificate;
  - (f) le premesse e gli altri allegati al presente Contratto sono parte integrante del presente Contratto;
  - (g) i titoli del presente Contratto non influiranno sull'interpretazione dello stesso;
  - (h) qualsiasi riferimento a **per iscritto** o **scritto** esclude le e-mail e ogni altra comunicazione elettronica salvo che sia diversamente e espressamente stabilito; e
  - (i) quando vengono utilizzati termini quali "comprendono", "comprende", "compreso" o "in particolare" (o analoghi), si intendono seguiti dall'espressione "a titolo meramente esemplificativo".
- 23.2 Le parole definite nella Legge sulla Protezione dei Dati avranno lo stesso significato se utilizzate nel Contratto.